

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Guglielmo	SCIARELLI	-	Presidente	-
Dott. Giovanni	MAZZARELLA	-	Consigliere	-
Dott. Guido	VIDIRI	-	Rel. Consigliere	-
Dott. Paolo	STILE	-	Consigliere	-
Dott. Filippo	CURCURUTO	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio

dal Tribunale di TORTONA, con ordinanza del 18/10/03, nella
causa iscritta all'R.G.N. 73/03, vertente
tra

F.A.R.;

- non costituito in questa fase -

BIOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.;

- non costituito in questa fase -

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
il 01/12/04 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale
Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso chiedendo alla Corte di
Cassazione, riunita in camera di consiglio, di dichiarare la
competenza per territorio del Tribunale di Novara, in funzione
del Giudice del Lavoro, nella causa tra F.A.R. e la Cooperativa
sociale BIOS a r.l.

Fatto

A.R.F., socia lavoratrice della Bios società cooperativa a r.l.
dall'11 ottobre 2000, impugnava la lettera del 24 aprile 2001, con

la quale la Bios le comunicava l'avvenuta delibera del Consiglio di amministrazione di esclusione come socio della cooperativa e, contestualmente, la risoluzione del suo rapporto di lavoro. Il giudice del lavoro del Tribunale di Novara, investito della questione pronunciava sentenza di incompetenza per territorio indicando, quale giudice competente, il Tribunale di Tortona. Quest'ultimo ha chiesto a questa Corte di pronunciarsi sulla competenza territoriale, ritenendo, invece, sussistere quella del giudice del lavoro di Novara, adito dalla F..

Il Procuratore Generale ha depositato le sue conclusioni scritte.

Diritto

Va premesso che l'art 3 della legge n. 142 del 2001 - successivamente modificata dall'art. 9 della legge n. 30 del 2003 - prevede l'instaurazione tra il socio e la cooperativa la configurabilità di un duplice rapporto: quello lavorativo (in forma subordinata, autonoma od altra) ed il rapporto associativo, disponendo altresì nel successivo art. 5, comma 2, che il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli artt. 2526 e 2527 del c.c., ed aggiungendo anche che le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.

Sulla base del dato normativo deve ritenersi che nella ipotesi - come l'attuale - in cui si controverta sulla cessazione del rapporto associativo e del rapporto lavorativo (configurabile come lavoro autonomo o come lavoro ex art. 409 n. 3 c.p.c.) la competenza non è quella del Tribunale ordinario, ma quella del Tribunale, in composizione monocratica come giudice del lavoro, con l'applicabilità del relativo rito.

Ed invero, in detti casi non può non trovare applicazione il principio fissato dall'art. 40, comma 3, c.p.c. che nelle ipotesi

di connessione fa salva l'applicazione del rito speciale quando una delle cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c.

A questa regola, cui deve riconoscersi carattere generale in ragione del principio della vis attractiva del rito del lavoro, costituisce eccezione la previsione legislativa di cui al testo novellato di cui all'art. 5 della legge n. 142 del 2001 secondo cui, come già ricordato, sono di competenza del tribunale ordinario le controversie tra socio e cooperative relative alle prestazioni mutualistiche. Questa disposizione, per introdurre un'eccezione a principi generali di diritto processuale, deve essere interpretata nel rigido rispetto della lettera e della ratio ad essa sottesa, con impossibilità di estensione, quindi, alle controversie riguardanti i diritti sostanziali e previdenziali dei lavoratori. Ne consegue che la norma in esame non può che operare per quanto riguarda unicamente "le prestazioni mutualistiche", cioè quelle prestazioni che - per eliminare l'intento speculativo delle società capitalistiche - si traducono in prestazioni che la società assicura ai suoi soci in termini più vantaggiosi rispetto ai terzi e che, a seguito della riforma introdotta dal d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, caratterizzano a vario titolo le suddette società, con una distinzione - operata dalla dottrina commercialistica - tra cooperative a <mutualità esclusiva> o a <mutualità prevalente>, e cooperative <diverse>(cfr. artt. 2511 e ss. c.c. nel nuovo dettato legislativo).

Corollario di quanto sinora detto è che, per quanto riguarda la competenza territoriale, nel caso di specie va applicato il disposto dell'art. 413 c.p.c., con l'ulteriore conseguenza che prevedendo quest'ultima norma, al secondo comma, che le controversie di lavoro possono essere alternativamente radicate presso uno dei tre fori indicati a scelta dell'attore, correttamente la F. ha adito il Tribunale del luogo in cui prestava la propria opera al momento della fine del rapporto, e

cioè il Tribunale di Novara, che pertanto ha errato nel declinare la propria competenza.

Per concludere, va dichiarata la competenza del Tribunale di Novara.

Nessuna statuizione può essere in questa sede emessa sulle spese per essere stato il regolamento sollevato d'ufficio (cfr. da ultimo : Cass. 7 agosto 2001 n. 10911; Cass. 14 febbraio 2000 n. 1625).

P.Q.M.

dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma il 1 dicembre 2004.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 GEN. 2005